RACCOMANDAZIONE N. 2-64

del 15 gennaio 1964

ai Governi degli Stati membri relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli artt. da 2 a 5, 8, 14, 57, 71, 74, 81 e 86 del Trattato,

Visto l'accordo del 19 novembre 1957 intervenuto tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di Ministri, in merito all'armonizzazione dei diritti doganali sull'acciaio applicati all'entrata nella Comunità,

Vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità,

Visti gli accordi del 21 dicembre 1954, sulle relazioni fra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del 25 novembre 1957 sulle relazioni commerciali fra le stesse Alte Parti Contraenti,

Viste le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.), particolarmente il suo art. XIX ;

Considerato che :

— la raccomandazione n. 1-64 è intesa a porre rimedio ai danni che provoca lo squilibrio di carattere generale tra l'offerta e la domanda, constatato sul mercato dei prodotti siderurgici della Comunità ;

— tale squilibrio inoltre presenta delle caratteristiche particolari nel mercato della ghisa da fonderia ; in effetti il volume crescente delle importazioni in provenienza da paesi terzi si è rapidamente portato a un livello eccessivamente alto, sia in rapporto alla produzione interna e ancor più in rapporto alle quantità introdotte nel mercato, sia in rapporto alle possibilità d'adattamento delle imprese della Comunità ;

Ghisa da fonderia

	Importazioni della C.E.C.A. in provenienza da paesi terzi t (1)	Produzione della C.E.C.A. t (2)	(1) in % di (2) % (3)	Forniture dei produttori C.E.C.A. nella C.E.C.A. t (4)	(1) in % di (4) % (5)
1961	600.347	3.073.586	19,53	1.865.329	32,18
1962	637.192	3.060.624	20,82	1.726.117	36,91
1963 (9 mesi)	593.592	2.149.242	27,62	1.246.749	47,61

— tale incremento delle importazioni provoca sul mercato delle ghise da fonderia una situazione particolarmente grave, che ha già causato la chiusura di molte imprese produttrici non integrate e che mette in pericolo le possibilità di sviluppo, il miglioramento delle capacità di produzione, la stabilità dell'occupazione in alcune regioni della Comunità ; tutto ciò ostacola il perseguimento degli obiettivi stabiliti agli artt. 2 e 3 lett. c), d), e) e g), del Trattato e dunque queste importazioni sono nel loro insieme di natura tale da impedire il normale funzionamento del mercato comune ;

— al fine di porre rimedio a tale squilibrio quantitativo appare necessario adottare, per le ghise da fonderia, provvedimenti supplementari con effetto diretto sulle quantità importate ; pertanto gli Stati membri debbono istituire una protezione all'entrata nella Comunità superiore a quella voluta dalla raccomandazione n. 1-64 ;

— tali circostanze di fatto giustificano un ricorso complementare alle misure di salvaguardia previste dall'art. 74, 3 del Trattato ; la presente raccomandazione deve ispirarsi ai seguenti principi :

1. lo scopo della presente raccomandazione consiste nel rafforzamento della protezione doganale all'entrata nella Comunità, rafforzamento che, per la sua stessa natura, non può essere soltanto raccomandato in sè e per sè ma richiede la determinazione del suo saggio minimo affinchè siano garantiti l'omogeneità e il coordinamento necessari alla sua applicazione da parte degli Stati membri. Per raggiungere questo scopo, i Governi debbono scegliere i mezzi adeguati, sia rafforzando i diritti doganali ovvero introducendo imposizioni di natura diversa che colpiscano le importazioni.

Tuttavia, poichè l'attuale protezione all'entrata nella Comunità è assicurata da un regime di diritti doganali armonizzati e cioè da un sistema inequivocabilmente definito, l'Alta Autorità ritiene, senza raccomandarlo formalmente, che il rafforzamento di tale protezione doganale dovrebbe essere particolarmente appropriato per soddisfare le esigenze della rapidità, dell'efficacia e dell'uniformità necessarie all'applicazione della presente raccomandazione :

2. anche se le difficoltà attuali nel mercato delle ghise per fonderia non si presentano nelle diverse regioni della Comunità con lo stesso grado di intensità, l'Alta Autorità deve considerare il mercato comune nel suo insieme ;

3. poichè la Comunità non produce ghisa da fonderia ottenuta interamente con carbone di legna, né prodotti di sostituzione, questa ghisa deve essere esclusa dall'ambito di applicazione della raccomandazione ;

4. allo scopo di ovviare alle difficoltà derivanti da casi speciali, che possono insorgere soprattutto nel campo della politica commerciale o della tecnica doganale, deve essere prevista una procedura speciale per la concessione di deroghe ai saggi protettivi minimi che si raccomandano ;

5. appare necessario invitare i Governi ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti provvisori, al fine di impedire qualunque operazione speculativa che potrebbe verificarsi anteriormente all'effettiva applicazione della raccomandazione ;

6. il rafforzamento supplementare della protezione all'entrata nella Comunità, oggetto della presente raccomandazione, deve essere considerato come una misura a carattere temporaneo, intesa a fronteggiare le attuali difficoltà ed a permettere che gli adattamenti di struttura, che si impongono nella produzione interna di ghisa da fonderia, possano venire effettuati senza gravi turbamenti ;

— l'applicazione della presente raccomandazione è tale da poter pregiudicare l'adempimento di determinati obblighi contratti da alcuni Stati membri nell'ambito del G.A.T.T. ; pertanto è necessario fare ricorso alle misure di salvaguardia previste all'art. XIX del G.A.T.T. ;

— successivamente all'assunzione degli obblighi in oggetto da parte di alcuni Stati membri del G.A.T.T., le condizioni di produzione e di smercio delle ghise da fonderia hanno subito un'evoluzione imprevedibile in seguito all'apparizione di nuovi produttori di tali prodotti sul mercato mondiale e all'interno della Comunità ; ciò ha provocato importazioni in quantità talmente accresciute nella Comunità e praticate a condizioni tali, da recare ai produttori della Comunità il grave pregiudizio i cui elementi sono stati analizzati sopra ;

— in conseguenza sussistono le condizioni di applicazione dell'art. XIX del G.A.T.T. e spetta ai Governi degli Stati membri di iniziare in comune le procedure necessarie previste in tale articolo ; poichè ogni ritardo nell'applicazione delle misure raccommandate comporterebbe un pregiudizio difficilmente eliminabile, l'entrata in vigore della presente raccomandazione è urgente,

RACCOMANDA :

Articolo 1

Si raccomdanda ai Governi degli Stati membri di adottare tutti gli opportuni provvedimenti legislativi e amministrativi per istituire, con effetto dal 15 febbraio 1964, assieme alla protezione all'entrata nella Comunità applicabile alle ghise da fonderia in virtú della raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964, una protezione speciale per tali prodotti di almeno 7 unità di conto per tonnellata.

Fra le due misure protettive, deve essere applicata quella piú elevata.

Articolo 2

Le ghise da fonderia, ai sensi della presente raccomandazione, sono quelle elencate alle voci n. 73.01 B II e 73.01 C II della tariffa doganale della Comunità.

Sono escluse tuttavia, dalla presente raccomandazione, le ghise da fonderia prodotte interamente con carbone di legna.

Articolo 3

Previa consultazione con i Governi degli Stati membri, l'Alta Autorità potrà derogare agli obblighi sanciti dall'art. 1 in casi speciali, giustificati in par-

ticolare da ragioni di politica commerciale o da necessità di tecnica doganale.

Articolo 4

In attesa della realizzazione tecnica degli obblighi previsti nell'art. 1, i Governi degli Stati membri sono invitati ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti provvisori.

Articolo 5

I Governi degli Stati membri sono invitati ad iniziare in comune, nel piú breve termine dopo l'applicazione della presente raccomandazione, le procedure previste dalle disposizioni del G.A.T.T.

Articolo 6

1. La presente raccomandazione sarà notificata ai Governi degli Stati membri e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore per ciascun Governo per effetto della sua notificazionee.

2. La presente raccomandazione cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 1965.

La presente raccomandazione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 15 gennaio 1964.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO